

Si riporta integralmente il parere formulato dal consulente legale dell'Ordine  
Avv. Giancarlo Faletti.

### **Tariffa professionale.**

**A.** Il 1 agosto 2007 (art. 5 co. 1) è entrato in vigore il d.lgs. 31 luglio 2007 n. 113 recante *Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62*. Il decreto legislativo è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176, S.O.

In materia tariffaria sono state introdotte le seguenti modifiche:

#### **1. Disposizioni correttive.**

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:.....

c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.»;

#### **2. Disposizioni di coordinamento.**

.....u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»;

Per effetto delle nuove disposizioni, l'art. 53 co. 2, 3 e 3 bis d.lgs. 163/06 recita

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

*c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.*

*Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.*

*3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.*

*3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.*

Per effetto delle nuove disposizioni, l'art. 92 co. 2, 3 e 4 d.lgs. 163/06 recita:

*2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.*

*3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.*

*4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.*

**B.** Il Consiglio di Stato, Adunanza Generale Parere del 6 giugno 2007 numero 1750 si era espresso, riguardo lo schema di decreto, in termini affatto coincidenti con quelli poi adottati dal

legislatore. Infatti, pur ritenendo opportune le abrogazioni del Codice degli Appalti concernenti la inderogabilità dei minimi tariffari (in coerenza con la generale previsione di cui al decreto Bersani 1), aveva contestualmente osservato come non risultasse più sintonico con tale assetto il mantenimento del ribasso di cui all'art. 4, comma 12 bis, d.l. l. n. 65 del 1989, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

Così recita il parere:

*Il decreto legge 4 luglio del 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 incide indirettamente sulle materie del Codice degli appalti, tramite:*

- a) la disciplina delle società in house;*
- b) l'abolizione dei minimi tariffari, anche per le tariffe relative alla progettazione di opere pubbliche;*
- c) la disciplina dei compensi degli arbitri.*

*Su ciascuna delle indicate discipline valgono le considerazioni che seguono.*

*7.1 In merito ai lavori, servizi e forniture realizzati in house da pubbliche amministrazioni, non si ritiene di dover fare osservazioni, poiché, pur nella convinzione che la sede più naturale per disciplinarli sia proprio il Codice, lo stato di fluidità della materia e la variabilità dei profili oggettivi e soggettivi consigliano di rinviare la codificazione.*

*7.2 La previsione, per gli appalti di progettazione, della non ribassabilità degli oneri di progettazione esecutiva e della non ribassabilità dei minimi tariffari al di sotto del 20%, consente invece all'Adunanza Generale talune considerazioni di natura tecnica.*

*Al riguardo, anteriormente al decreto legge si desumeva dal Codice la inderogabilità dei minimi e la inammissibilità di giustificazioni in relazione a ribassi superiori a quelli consentiti.*

*La questione si pone in termini diversi dopo l'entrata in vigore del decreto legge citato, il cui art. 2 abroga tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle attività libero professionali e intellettuali che sanciscano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Inoltre viene aggiunto che nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.*

*Ne consegue la tacita abrogazione:*

- della previsione del Codice che vieta il ribasso d'asta in relazione agli oneri di progettazione esecutiva (art. 53, comma 3, ultimo periodo);*
- della disciplina sulla inderogabilità dei minimi tariffari (art. 92, comma 2, ultimi due periodi; art. 92, comma 4);*
- della disciplina che stabilisce il limite del 20% per il ribasso in materia di progettazione (art. 4, comma 12 bis, d.l. l. n. 65 del 1989).*

*E' dunque opportuno prevedere un'abrogazione espressa di tali disposizioni.*

*La norma abrogativa dovrebbe essere la seguente:*

*“L'articolo 53, comma 3, ultimo periodo, l'articolo 92, comma 2, ultimi due periodi, l'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 16, e l'articolo 4, comma 12 bis, d.l. 2 marzo*

1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 si intendono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248”.

*Giova osservare che tale posizione è stata espressa anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con numerosi e convincenti argomenti (determinazione n. 4/2007).*

Il legislatore ha, invece, provveduto ad abrogare l'art. 53 co. 3 ultimo periodo e l'art. 92 co. 2 ultimi due periodi del Codice ma ha riproposto pedissequamente la disposizione relativa al ribasso del 20%.

Con il risultato che, anche in materia di appalti pubblici, i compensi professionali di cui al DM 4/4/01 non sono più, per esplicita disposizione di legge, minimi inderogabili mentre è “*fatto salvo*” quanto previsto dal noto art. 4 co. 12 bis dl 65/89, convertito in L. 155/89.

Rammento che il testo di quest'ultima disposizione così recita:

*12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.*

**C.** Occorre altresì osservare che è in corso di approvazione (il Governo lo ha già approvato) lo “*schema di Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” sul quale dovrà esprimersi altresì il Consiglio di Stato.

Orbene, detto schema, allo stato non ancora in vigore, prevede disposizioni del tutto analoghe a quelle contenute nel d.lgs. 113/07 a proposito dei compensi tariffari, pur continuando a fare riferimento alla tariffa professionale che, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 113/07, dovrebbe intendersi riferibile a quella contenuta nel DM 4/4/01. Infatti:

#### **Art. 271**

*Modalità di determinazione del corrispettivo*

(art. 62, commi 3, 4, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)

1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.

2. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.

3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.

4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

#### **Art. 273**

*Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito*

(art. 63, commi 1 e 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:

- a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 261 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- d) l'ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi compreso il rimborso spese, ribassabile nei limiti della riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici, nonché le prestazioni professionali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
- e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;.....

#### **Art. 275**

*Modalità di svolgimento della gara*

(art. 64, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

- a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;
- a2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 272, commi 1 e 3, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 272, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
- a3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 262 del presente regolamento e all'articolo 38 del codice;
- b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita, ai sensi dell'articolo 273, comma 3, lettere a) e b):
  - 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità tecnica, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
  - 2) da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
- c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
  - 1) ribasso percentuale globale, in misura comunque non superiore alla percentuale eventualmente fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento, desunto dai ribassi percentuali offerti in relazione alle seguenti voci e nella misura consentita dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici:
    - a) all'onorario;
    - b) alla percentuale per rimborso spese;

c) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 261, comma 4, lettera b);

d) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 261, comma 4, lettera c);

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al 20%.

**D.** A questo punto, in attesa di ulteriori lumi interpretativi, avuto riguardo al fatto che l'art. 92 co. 3 codice appalti rinvia al DM 4/4/01 per il calcolo dei corrispettivi delle attività di progettazione "ai fini della determinazione degli importi da porre a base dell'affidamento", lo scenario che si appalesa dovrebbe essere il seguente:

- la stazione appaltante fissa l'importo del corrispettivo applicando il DM 4/4/01, compreso il rimborso spese, le prestazioni speciali e le prestazioni accessorie
- il partecipante formula la propria offerta quale percentuale di ribasso globale in relazione a tutte le voci costituenti il corrispettivo
- la riduzione relativa alla sola tariffa non può essere superiore al 20% (l'art. 12 co. 4 bis si riferisce ai "minimi tariffari", cioè a quelle prestazioni già suscettibili di tariffazione)
- nei fatti, tale riduzione può essere complessivamente superata posto che l'offerta deve riferirsi ad una percentuale di ribasso globale concernente tutte le voci che costituiscono il corrispettivo.

E' appena il caso di osservare che l'art. 275 schema di Regolamento prevede che:

3. *Le offerte sono valutate con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, prendendo in considerazione i seguenti criteri:*

*a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;*

*b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;*

*c) **ribasso percentuale globale indicato nell'offerta economica;***

*d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.*

4. *I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 3 sono fissati dal bando di gara e possono variare:*

*- per il criterio a): da 20 a 40;*

*- per il criterio b): da 20 a 40;*

*- **per il criterio c): da 10 a 30;***

*- per il criterio d): da 0 a 10.*

5. *La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.*

Avv. Giancarlo FALETTI

Torino, settembre 2007